


CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO


NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DA
APPLICARE SUI CONTENITORI STRADALI PER LA
RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI LEGGERI PER UNA
DURATA DI 5 ANNI, CON RISCATTO FINALE
OBBLIGATORIO E GESTIONE DEGLI ACCESSI AL
CONFERIMENTO DA PARTE DI UTENTI AUTORIZZATI

CIG 6654769919



Sommario

1. Oggetto dell'appalto e caratteristiche tecniche	3
2. Parti contrattuali	3
3. Modalità, durata dell'appalto, modalità e termini di consegna delle forniture	3
3.1. Precisioni sulla durata dell'appalto.....	4
3.2. Tempistica delle consegne	4
4. Collaudo, accettazione della fornitura e garanzie tecniche consegna	4
4.1. Verifica alla consegna	4
4.2. Collaudo.....	5
4.3. Garanzia.....	5
4.4. Certificato di regolare esecuzione	5
5. Garanzia definitiva.....	5
6. Oneri dell'Aggiudicatario	6
7. Assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria	7
8. Pagamenti.....	8
9. Penali.....	9
10. Rischi legati all'esecuzione dell'appalto e responsabilità	9
11. Cessione di contratto e di credito	9
12. Risoluzione contrattuale e recesso	10
13. Interpretazione delle norme contrattuali.....	10
14. Domicilio contrattuale	11
15. Rinvio ad altre norme	11



1. Oggetto dell'appalto e caratteristiche tecniche

L'oggetto dell'appalto:

- la fornitura e posa in opera di sistemi di conferimento a calotta (dispositivi) come individuati nel Capitolato Tecnico, nella forma del noleggio di durata di 5 (cinque) anni, con riscatto finale obbligatorio;
- la fornitura di sistemi di identificazione del conferente mediante tag RFID (tag) come individuati nel Capitolato Tecnico, nella forma della vendita;
- il servizio di manutenzione dei dispositivi e la relativa gestione dei dati per i successivi 5 (cinque) anni al riscatto (attivabile a discrezione di AMNU).

Il numero massimo dei dispositivi e dei tag oggetto della fornitura, non vincolante per la Stazione Appaltante, è identificato nel Disciplinare di Gara, con facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, nell'arco di un anno dalla stipula del contratto, i quantitativi necessari anche divisi in più forniture.

AMNU si riserva di non procedere ad alcun acquisto.

2. Parti contrattuali

Nel presente Capitolato Speciale, AMNU S.p.A. è indicata anche solo come AMNU o Stazione Appaltante e l'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto anche solo Aggiudicatario.

Si forniscono i seguenti dati relativi alla Stazione Appaltante:

- sede legale ed amministrativa: Viale dell'Industria 4/L, 38057 PERGINE VALSUGANA (TN); P. IVA e C.F. 01591960222;
- sito internet: www.amnu.net;
- PEC: info@pec.amnu.net, fax 0461.534362


3. Modalità, durata dell'appalto, modalità e termini di consegna delle forniture

La consegna deve essere eseguita, a cura e spese dell'Aggiudicatario, presso la sede legale di AMNU. Il montaggio potrà essere richiesto o direttamente sui cassonetti posizionati sul territorio (Comuni serviti da AMNU), oppure attraverso un accentramento dei contenitori in posizioni predeterminate ovvero presso la sede di AMNU, in modo da velocizzare le operazioni di allestimento.

La movimentazione e lo scarico della merce a terra, solamente presso la sede aziendale, avverrà a cura di AMNU con propri mezzi (muletto) e personale. In questa eventualità, la consegna della merce dovrà avvenire obbligatoriamente solo in giorni lavorativi e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00, oppure dalle 14:00 alle 16:00.

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare, almeno con 48 ore di anticipo, la data esatta della consegna del materiale, al fine di poter garantire la presenza di personale e mezzi AMNU.

Ai fini della consegna del materiale l'Aggiudicatario si obbliga al rispetto di quanto inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che sarà redatto successivamente all'aggiudicazione.



3.1. *Precisazioni sulla durata dell'appalto*

La durata dell'appalto è stabilita dalla stipula del contratto fino al trascorrere di 5 (cinque) anni dalla messa in funzione dell'ultima fornitura (il cui ordine non potrà avvenire decorso un anno dalla stipula del contratto). Quindi, per la parte di fornitura e noleggio dei dispositivi, la durata massima contrattuale è pari a 6 (sei) anni dalla stipula del contratto.

Al termine del quinto/sesto anno dalla stipula del contratto, a discrezione di AMNU, potrà essere attivato il servizio di manutenzione dei dispositivi e la relativa gestione dei dati per ulteriori 5 (cinque) anni.

Qualora AMNU, entro la fine del quinto/sesto anno dalla stipula del contratto, non intendesse attivare il servizio di manutenzione dei dispositivi, sarà onere della stessa informare, a mezzo PEC, l'Aggiudicatario di tale scelta, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere nei confronti di AMNU. In questo caso, con decorrenza dalla data di ricezione della PEC, il contratto cesserà di produrre i propri effetti.

La fornitura oggetto di appalto è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di servizio pubblico; pertanto la fornitura medesima non potrà essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

3.2. *Tempistica delle consegne*

La consegna dovrà avvenire al massimo entro 60 gg. dalla data effettiva dell'ordine o nei termini indicati nell'offerta, se inferiori. Nel caso i termini di consegna, come sopra identificati, non siano rispettati, saranno applicate le penali previste nel presente Capitolato.

4. **Collaudo, accettazione della fornitura e garanzie tecniche consegna**


La fornitura deve essere consegnata nuova di fabbrica, perfettamente funzionante all'uso per il quale è adibita, integra, completa di ogni sua parte ed in perfetta conformità a quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

4.1. *Verifica alla consegna*

Al momento della consegna della fornitura, gli addetti AMNU effettueranno un primo controllo sulla regolarità della consegna, che verterà sui seguenti elementi:

- a) che la fornitura oggetto del presente affidamento sia nuova di fabbrica, integra e che non presenti, già ad un mero esame sommario, difetti/imperfezioni/difformità evidenti che la rendano inadatta all'uso;
- b) che i colli (e di conseguenza la fornitura) siano corrispondente a quanto indicato nel D.D.T.;
- c) che il numero di pezzi consegnati corrisponda a quanto ordinato.

Nel caso in cui si riscontrino una delle ipotesi sopra elencate o per altre ragioni di irricevibilità della merce, AMNU si riserva la facoltà di respingere la fornitura, con la conseguente applicazione delle penali per i giorni di ritardo nella consegna. Il D.D.T. non sarà firmato e la merce non sarà scaricata, considerando la consegna come mai avvenuta.



4.2. Collaudo

Nel caso in cui gli addetti riscontrino la regolarità delle modalità di consegna, la firma della documentazione di trasporto e consegna non implicherà l'accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata successivamente. Nei 15 (quindici) giorni naturali, consecutivi e successivi alla consegna, AMNU si riserva la facoltà di eseguire il collaudo della merce fornita eseguendo tutte le prove, misure, rilievi e controlli (chimici, meccanici, tecnologici ed altro) che riterrà opportuni, al fine di verificare che le dimensioni, la funzionalità meccanica e la qualità della merce siano corrispondenti alle specifiche tecniche indicate nella documentazione di gara. Il collaudo comprenderà inoltre una verifica operativa.

In assenza di contestazioni scritte da parte di AMNU circa le verifiche di cui al precedente paragrafo (cd. collaudo positivo), decorsi 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il collaudo, la fornitura stessa si intende accettata da AMNU, senza necessità di alcuna formalità.

In caso di esito negativo del collaudo (cd. collaudo negativo) poiché gli addetti incaricati hanno riscontrato parti difettose, rotte o guaste o, parimenti, non rispondenti alle caratteristiche, specifiche e qualità richieste, AMNU si riserva di richiedere al fornitore la sostituzione della merce: l'Aggiudicatario è obbligato, a proprie spese, a ritirare la fornitura ed a sostituirla con altra conforme a quanto richiesto entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta di collaudo negativo. In tal caso AMNU, nelle more della sostituzione della merce, si riserva la possibilità di applicare le penalità previste nel presente capitolato. Decorsi inutilmente i 15 (quindici) giorni senza che l'Aggiudicatario abbia provveduto alla sostituzione della merce, AMNU si riserva la facoltà insindacabile di:

- a) risolvere il contratto (art. 12);
- b) avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 D. Lgs. 163/2006;
- c) applicare le penalità previste (art. 9);

In caso di collaudo negativo, AMNU ne darà comunicazione scritta a mezzo PEC.

4.3. Garanzia

L'Aggiudicatario dovrà fornire un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, che preveda prestazioni di garanzia sui dispositivi per tutta la durata dell'affidamento (5+5 anni eventualmente attivabili). Sui tag la garanzia opererà per i primi 5 anni.


Le prestazioni di garanzia potranno escludere solamente danneggiamenti dovuti a vandalismo o a cause di forza maggiore e le eventuali disfunzioni dovute ad un utilizzo non corretto del sistema da parte dell'utenza.

4.4. Certificato di Regolare Esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione verrà redatto da AMNU, dopo i controlli sopra indicati, entro 3 (tre) mesi dalla fornitura.

5. Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario dovrà costituire la garanzia fideiussoria secondo quanto previsto all'art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/2006. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva



escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di AMNU.

La garanzia definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto a pegno del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto tra le parti.

In ogni caso competerà ad AMNU un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, AMNU dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Aggiudicatario deve immediatamente provvedere alla sua ricostituzione.

6. Oneri dell'Aggiudicatario


L'Aggiudicatario dovrà garantire la qualità della merce oggetto della fornitura e sostituire interamente a sue spese tutti i pezzi stessi che risultassero eventualmente difettosi. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Aggiudicatario sarà comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore. In caso di violazione di tale obbligo, si applicano gli articoli 9 e 12 del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, secondo quanto prodotto in sede di partecipazione alla gara e rispettando quanto previsto dal presente Capitolato. A tal fine durante tutto il periodo di vigenza contrattuale deve disporre di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile.

Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto, l'Aggiudicatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D. Lgs. 81/2008, cui integralmente si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. L'Aggiudicatario riconosce altresì di sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

L'aggiudicatario si impegna a prendere visione del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di AMNU (pubblicati sul sito www.amnu.net), obbligandosi, nello sviluppo dei rapporti con AMNU, a rispettare ed a far rispettare da parte di chiunque operi per suo conto, i principi e le regole ivi contenuti. Eventuali comportamenti volti a determinare, istigare, cooperare o facilitare la violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi ivi contenuti da parte dei soggetti destinatari, costituirà immediata causa di risoluzione di qualsiasi collaborazione, contratto o altra attività in essere tra l'aggiudicatario e AMNU.

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, accertata dalla Stazione Appaltante e/o segnalata dagli Enti competenti, AMNU sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Aggiudicatario non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione, senza che l'Aggiudicatario possa opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né avere titolo al risarcimento danni.



L'Aggiudicatario è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di AMNU, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione. L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore dell'Appaltante per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico dell'Aggiudicatario il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di AMNU e di indennizzo da parte della stessa.

È onere dell'Aggiudicatario, prima dell'inizio della fornitura, fornire a AMNU, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, un modulo contenente "informazioni della Ditta affidataria o del lavoratore autonomo relativo ai rischi trasmissibili che possono essere introdotti dalla Ditta affidataria nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto".

In seguito alla consegna della documentazione predetta, sarà redatto e condiviso un unico Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali, definitivo DUVRI, indicante le misure adottate per eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavori compiuti dalle varie ditte. L'Aggiudicatario dovrà sottoscrivere per presa visione, condivisione ed accettazione tale documento e dovrà applicare le misure di prevenzione protezione e coordinamento in esso previste. Tale documento sarà allegato al contratto. Ogni generica ulteriore variazione o modifica delle modalità operative indicate nel DUVRI dovrà essere tempestivamente comunicata a AMNU e darà luogo ad un aggiornamento del documento.


L'Aggiudicatario si assume altresì l'onere, a proprie spese ed a propria piena responsabilità, di:

- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
- b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che la Stazione Appaltante ha definito in materia;
- c) disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'Aggiudicatario stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) informare immediatamente la Stazione Appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario (e, in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d'appalto) potrà rivolgersi agli uffici territorialmente competenti dell'INPS, INAIL e APSS.

7. Assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Aggiudicatario si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii. "Piano Straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa



antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto stesso; a tale scopo si impegna:

- a) ad utilizzare, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d’appalto, uno o più conti correnti accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati alle commesse pubbliche;
- b) a comunicare a AMNU – Ufficio Contabilità gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla precedente lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- c) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

8. Pagamenti


I pagamenti saranno così regolamentati:

- il canone di noleggio dei dispositivi avrà decorrenza dal giorno di messa in funzione della singola fornitura. I pagamenti avverranno, previa emissione di specifica fattura, a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese. Ogni fattura dovrà raggruppare i canoni relativi al trimestre solare trascorso; per ogni annualità sarà quindi ammessa l’emissione di quattro fatture trimestrali posticipate (es. la fattura relativa al primo trimestre solare potrà essere emessa dal giorno 1 aprile in poi);
- il pagamento della vendita dei tag, subordinato all’esito positivo del collaudo, come disciplinato nel presente Capitolato, avverrà, previa emissione di specifica fattura, a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese;
- il riscatto dei dispositivi sarà saldato, previa emissione della relativa fattura, al termine del primo periodo di noleggio (5 anni). I pagamenti avverranno a mezzo di bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese;
- il canone di manutenzione dei dispositivi (dal 6° al 10° anno), se attivato, avrà decorrenza dal giorno successivo al riscatto dei dispositivi stessi. I pagamenti avverranno, previa emissione di specifica fattura, a mezzo di bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese. Ogni fattura dovrà raggruppare i canoni relativi al trimestre solare trascorso; per ogni annualità sarà quindi ammessa l’emissione di quattro fatture trimestrali posticipate (es. la fattura relativa al primo trimestre solare potrà essere emessa dal giorno 1 aprile in poi).

L’effettivo pagamento sarà subordinato al positivo esito delle verifiche previste dalle vigenti normative.

AMNU potrà contestare, a mezzo PEC, l’esattezza dei conteggi effettuati dall’Aggiudicatario; la PEC dovrà contenere l’indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso di contestazione alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni per concordare, definire ed approvare i contenuti dell’eventuale conguaglio.

Qualora AMNU riscontri, o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni dei diritti dei lavoratori di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo, la stessa si riserva il diritto insindacabile di trattenere dall’importo totale della fattura i corrispettivi dovuti, sino a quando non venga accertato dagli enti preposti che sia stato corrisposto il dovuto.



È facoltà di AMNU compensare, con il pagamento del corrispettivo dei servizi, somme che l'Aggiudicatario dovesse essere chiamato a pagare per gli adempimenti degli obblighi di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

AMNU si riserva altresì la facoltà, in caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato, delle Specifiche Tecniche o delle disposizioni di legge da parte dell'Aggiudicatario, di sospendere i pagamenti a proprio insindacabile giudizio finché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all'incameramento della cauzione prestata.

AMNU non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non perfettamente eseguite.

9. Penali

Nel caso in cui l'Aggiudicatario risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato e nel Contratto, AMNU si riserva la possibilità di applicare in caso di ritardo nella consegna della fornitura, nei termini previsti dal presente Capitolato, senza necessità di messa in mora, una penale dell'uno per mille per ogni giorno solare consecutivo. Qualora la penale per ritardo raggiunga il 10% dell'importo contrattuale AMNU si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 12 e di procedere a far effettuare la fornitura a terzi, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni, esercitando la facoltà ex art. 140 D. Lgs. 163/2006;

Le penalità saranno notificate all'Aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale. È facoltà di AMNU detrarre l'importo della penalità dal compenso della fattura in pagamento o da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva.

Rimangono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore.


L'applicazione delle penali come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell'Aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Aggiudicatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto.

10. Rischi legati all'esecuzione dell'appalto e responsabilità

L'Aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e, più in generale, di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura, da qualunque causa determinati. Si obbliga pertanto a sollevare AMNU da qualunque protesta, azione o molestia possa derivare a terzi, con esclusione di AMNU dal giudizio e con rivalsa di tutte le eventuali spese conseguenti all'instaurazione della lite.

11. Cessione di contratto e di credito

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli artt. 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 12 del presente Capitolato.



12. Risoluzione contrattuale e recesso

La risoluzione contrattuale senza necessità di una diffida ai sensi dell'articolo 1454 del C.C., né di altre formalità, potrà essere dichiarata da AMNU nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'azienda, cessazione di attività, fallimento o concordato preventivo o altre procedure concorsuali, moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- b) frode dell'Aggiudicatario (compresa, tra l'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna del materiale in parola);
- c) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- d) violazione del divieto di cessione del contratto o del credito di cui all'art. 11 del presente Capitolato in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal contratto;
- e) violazione del rispetto delle norme in materia di sicurezza;
- f) quando, ai sensi dell'art. 9, il ritardo nella consegna dell'intero quantitativo di fornitura sia pari o superiore a 10 (dieci) giorni;
- g) quando, ai sensi dell'art. 9, il ritardo nella restituzione della fornitura sia pari o superiore a 10 (dieci) giorni;
- h) quando, ai sensi dell'art. 9, la fornitura presenti, rispetto alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, vizi e/o difformità gravi e di non scarsa importanza o comunque tali da incidere sul rapporto fiduciario tra Stazione Appaltante ed Aggiudicatario;
- i) l'Aggiudicatario non intenda sottostare alle penali previste dall'articolo 9 del presente Capitolato;
- j) grave inadempienza contrattuale ai sensi dell'art. 1453 del C.C.;
- k) in tutti gli altri casi specifici previsti nella documentazione di gara.


A seguito della risoluzione del contratto, AMNU provvederà all'affidamento dell'appalto ad altro operatore economico, addebitando all'Aggiudicatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta; rimangono impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali altri ed ulteriori danni, compresi anche eventuali danni di immagine.

AMNU si riserva la facoltà ex art. 140, commi 1 e 2, D. Lgs. 163/2006 per cui in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

13. Interpretazione delle norme contrattuali

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme di tutta la documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Aggiudicatario. In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da AMNU, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità.

Ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, AMNU stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Aggiudicatario dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell'Aggiudicatario, che questi potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale.



14. Domicilio contrattuale

Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio dell'Aggiudicatario la relativa sede amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice Civile. Ogni comunicazione e notificazione alla Stazione Appaltante si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la sua sede legale, come indicata negli atti di gara.

Eventuali variazioni dei dati inerenti all'Appaltante o l'Aggiudicatario devono essere tempestivamente comunicati via PEC alla controparte ad ogni senso ed effetto di legge.

15. Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si farà riferimento alla L.P. della P.A.T. n. 23/90, del D. Lgs. 163/2006 o, in subordine ed in quanto compatibile, con il Codice Civile o con ogni altra norma vigente.